

07/01/2019



Le novità fiscali 2019

LEGGE DI BILANCIO 2019

(Legge n. 145/2018)

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019

(D.L. n. 119/2018, L. n. 136/2018)

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March
Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta
Enrico Bolla

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
ultimi chiarimenti e
disposizioni

1. SOGGETTI ESONERATI: regime forfetario ex L. n. 398/91

Esonerati dall'emissione della fatturazione elettronica coloro che applicano il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, c.d. «Siae»** (es: associazioni sportive dilettantistiche) che nel **periodo d'imposta precedente** hanno conseguito (= criterio di «cassa» a meno di fattura emessa anticipatamente ancorché non incassata) **proventi commerciali non superiori a 65.000 euro**.

Esclusi dal computo del limite: quote associative.

Se i proventi sono superiori a 65.000 euro, la fattura deve essere **emessa per loro conto dall'acquirente/committente soggetto passivo**.

Niente obblighi di fatturazione e registrazione di contratti di sponsorizzazione e pubblicità relativi alle società sportive dilettantistiche (che applicano il regime forfetario opzionale) a carico dei cessionari.

2. REGIME SANZIONATORIO: ATTENUAZIONE

Valevole solo per il primo semestre 2019 (sino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili) il regime attenuato delle sanzioni:

Violazione	Sanzione
E-Fattura emessa <u>entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA</u>	Nessuna sanzione
E-Fattura emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo	Riduzione dell'80%

3. TERMINI DI EMISSIONE

A PARTIRE DAL 01.07.2019

la E-Fattura deve:

- essere emessa **entro 10 gg dall'effettuazione dell'operazione**;
- riportare anche la **data in cui è effettuata la cessione/prestazione** ovvero la **data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo** (= cioè la data di effettuazione dell'operazione), nel caso in cui risulti diversa dalla data di emissione.

SINO AL 30/06/2019

la E-Fattura dovrebbe essere emessa **entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione**, fermo restando che la stessa ben potrebbe essere emessa **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica iva**, in quanto non sanzionabile.

Ad esempio, per i contribuenti mensili la E-Fattura potrebbe essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni (esempio: e-fattura emessa entro il 15.02.2019 per operazioni effettuate a gennaio 2019).

4. E-FATTURE: IMPOSTA DI BOLLO

Sulle fatture elettroniche l'imposta di bollo può essere assolta solo secondo **l'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014** e quindi in un'unica soluzione con F24 (cod. tributo 2501) entro il quarto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato Xml della fattura gli appositi spazi: «BolloVirtuale» e «ImportoBollo»

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un modello F24 precompilato che consentirà di procedere al pagamento dell'imposta. Il servizio permetterà non solo di avere automaticamente l'F24 precompilato con l'importo complessivo del bollo da versare, ma anche un file Excel che mostrerà al contribuente tutte le fatture con i corrispondenti bolli dichiarati.

Il servizio sarà gratuito e implementato a breve.

N.B.

I contribuenti autorizzati al pagamento del bollo virtuale (ai sensi dell'art. 15, co. 10, del dpr n. 642/1972) che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all'autorizzazione.

5. CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE E-FATTURE

Il **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** sarà erogato **solo** ai contribuenti che **aderiranno** allo specifico servizio consentendo all'Agenzia di memorizzare i dati integrali delle fatture inviate al Sistema di interscambio (Sdi).

Con *l'adesione*, infatti, il contribuente avrà a disposizione tutte le informazioni contenute nella fattura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di invio della fattura.

Al contrario, in *manca di adesione*, l'agenzia delle Entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati del file trasmesso e memorizza solo i dati rilevanti ai fini fiscali. Sarà comunque sempre possibile visionare i dati delle fatture ma limitatamente ai dati fiscali.

L'adesione potrà essere esercitata mediante un'**apposita funzionalità** resa disponibile nell'area riservata del contribuente sul sito dell'agenzia delle Entrate **dal 3 maggio al 2 luglio 2019**.

[\(Provvedimento n. 524526 del 21 dicembre 2018 dell'A.E.\)](#)

6. E-FATTURE ED OPERATORI SANITARI

Per il **SOLO 2019** i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS) per la dichiarazione dei redditi precompilata **non possono emettere** fatture elettroniche per le prestazioni relative ai dati da trasmettere, anche per le prestazioni a cui il beneficiario abbia opposto il rifiuto per la trasmissione al STS.

7. ANNOTAZIONE

Le fatture EMESSE **devono** essere **annotate** nel registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.**

Nessuna differenza tra fattura immediata e fattura differita.

Le fatture RICEVUTE **devono** essere **annotate** nel registro degli acquisti **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitata la detrazione dell'imposta.

ABOLITO L'OBBLIGO DI NUMERARE IN ORDINE PROGRESSIVO LE FATTURE/BOLLETTE DOGANALI.

Confermato che il **termine ultimo di annotazione** è rappresentato dal termine di presentazione del mod. IVA dell'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

8. DETRAZIONE IVA A CREDITO

Confermato che l'**IVA a credito può essere detratta** entro il termine della liquidazione periodica per le fatture **ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente** (quindi per quelle ricevute a cavallo d'anno).

9. DATA FATTURA COME «SPARTIACQUE» PER LA DETRAIBILITA' DELL'IVA

L'obbligo di fatturazione elettronica decorre dall'effettiva emissione della fattura.

Se la fattura è stata **emessa e trasmessa nel 2018** (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente **nel 2019**, la stessa **non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica**.

Se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una **nota di variazione nel 2019** di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

[\(Faq dell'A.E. del 27.11.2018\)](#)

10. STAMPA REGISTRI IVA

A far data **dal 19.12.2018** i registri iva acquisti, vendite e dei corrispettivi tenuti con sistemi elettronici sono considerati **regolari** in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, nel caso in cui in sede di accesso, ispezione, verifica questi risultino **aggiornati su sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta** del verificatore e in sua presenza.

11. CONTRIBUTO ENASARCO: DOVE ESPORLO NELL'XML?

Il contributo Enasarco non è un contributo destinato ad una Cassa previdenziale, pertanto nell'E-Fattura andrà indicato nel blocco «AltriDatiGestionali».